



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
UFFICIO II



**Istituzione dell'anagrafe in apicoltura:
fonti normative, finalità e stato dell'arte.**

**Banca Dati Nazionale (BDN)
Banca Dati Apistica (BDA)**

Dr. Alessandro Pastore

Parte I

Le fonti normative



REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA

approvato con DPR 320/'54



Articoli 154 – 158 disciplina lotta alle malattie delle api.

In particolare l'art. 154 stabilisce che devono essere considerati come sospetti "tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto".

Al di là dal voler esprimere qualsiasi giudizio di merito, la norma richiamata mostra chiaramente l'esigenza che da parte dell'Autorità competente deve esistere un'ottima conoscenza del proprio territorio e della dislocazione degli insediamenti di apicoltura allo scopo di poter adottare gli adempimenti previsti dalla norma.



Nello stesso tempo questa norma esplicita due aspetti fondamentali e costanti da tener presenti:

- **la territorialità: rappresentata dal fatto che l'apiario ha comunque una sede**
- **la mobilità: rappresentata dal fatto che le api volano per un raggio di almeno 3 km dall'apiario.**

- **Da queste due costanti non si può prescindere nella costituzione di un anagrafe efficace ed efficiente.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 aprile 1996, n.317



Art. 1. Finalita' e definizioni

- 1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.**
- 2. Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che: a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;**

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313:
disciplina dell'apicoltura



art. 1

“la presente Legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. ”

ART. 6 – denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività



- 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.**



2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai Servizi Veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

**DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006,
n. 158
(sostituisce il D.Lvo 336/99)**

Art. 14 - Autocontrollo



Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

REGOLAMENTO (CE) 852/2004

Art. 6 – Comma 2



In particolare ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti

Tale regolamento inoltre prescrive anche tutta una serie di obblighi di registrazione per i produttori primari (si veda l'Allegato I)

Le politiche di sostegno



Le politiche di sostegno al settore dell'apicoltura non possono prescindere da una conoscenza approfondita del settore stesso che potrà essere data soltanto da un'anagrafe nazionale dell'apicoltura

Già il Reg. 797/2004 condizionava il cofinanziamento degli Stati membri alla realizzazione di uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura.

REGOLAMENTO (CE) 1234/2007

Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura

Articolo 105

Ambito di applicazione

Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato "programma apicolo").



Articolo 106

Misure che possono beneficiare dell'aiuto



Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;**
- b) lotta contro la varroasi;**
- c) razionalizzazione della transumanza;**
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;**
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;**
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.**



Articolo 107

Studio sulla struttura del settore dell'apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.




Nel corso degli anni diverse Regioni hanno emanato norme specifiche per la regolamentazione del settore dell'apicoltura (comprese disposizioni inerenti la registrazione degli apicoltori e degli alveari posseduti).

Mancava, nel quadro normativo nazionale, una specifica norma per la regolamentazione del settore al fine, tra l'altro, di uniformare le disposizioni sul territorio nazionale.

Le istituzioni comunitarie ritengono essenziale che i diversi SM predispongano programmi per l'esatta conoscenza del patrimonio apistico (e di conoscenza dei relativi spostamenti) al fine di poter avviare specifiche attività sanitarie per il settore (bozza nuovo Regolamento Animal Health Law)

Parte II

Le finalità





La realizzazione dell'anagrafe dell'apicoltura e della relativa Banca Dati, per gli ovvi motivi di tutela della sanità animale e della salute pubblica, rappresentano un obiettivo fondamentale per il Ministero della Salute.

Al fine di poter perseguire gli obiettivi prefissati, e nel rispetto delle motivazioni successivamente indicate, è essenziale sottolineare il ruolo centrale e propedeutico dell'istituzione e realizzazione dell'anagrafe nazionale degli allevamenti apistici.

Tale anagrafe dovrà recepire quanto già realizzato dalle diverse Regioni e determinare una effettiva regolamentazione ed armonizzazione delle procedure esistenti a livello locale.

Perché un anagrafe?



Sulla base della normativa richiamata nonché di considerazioni emergenti dal contesto ambientale e zoo-economico, riassumiamo alcune motivazioni fondanti che spingono a costituire un'anagrafe in apicoltura.

Possiamo così schematizzarle:

- **tutela economico-sanitaria, profilassi animale e valorizzazione del patrimonio apistico;**
- **sicurezza alimentare;**
- **farmacosorveglianza;**
- **politiche di sostegno;**
- **tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;**
- **miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario.**

La Banca Dati Nazionale dell'apicoltura (BDA):

Principi Fondamentali



1. ufficialità e centralità della BDN dell'anagrafe zootecnica
2. **responsabilità dell'apicoltore, delle associazioni di categoria e dei servizi veterinari delle ASL ciascuno per le proprie competenze**
3. **integrazione con le soluzioni tecnico-organizzative già adottate a livello regionale e locale**
4. alimentazione in tempo reale evitando duplicazioni e richieste ridondanti
5. **accessibilità del dato agli aventi diritto, alle pubbliche amministrazioni e ai richiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy**

Parte III

Lo stato dell'arte





Nel corso dell'anno 2008 è stato istituito il "Gruppo Tecnico Anagrafe Apiari" allo scopo di predisporre una proposta normativa per l'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale e della relativa Banca Dati Nazionale (BDA).

Il Decreto per l'anagrafe apistica nazionale (Decreto 4 dicembre 2009) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 del 22/04/2010.

Lo stesso gruppo tecnico ha avviato la predisposizione di uno schema di Manuale Operativo, documento tecnico di applicazione del Decreto stesso.

Contemporaneamente il Centro Servizi Nazionale per l'Anagrafe Zootecnica, allocato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, ha predisposto una bozza di applicativo per la gestione informatizzata dell'anagrafe degli allevamenti apistici.



La bozza del Manuale Operativo è stata discussa ed approvata al Ministero della Salute ad opera del Comitato tecnico anagrafe apicoltura (oggi denominato gruppo tecnico anagrafe apicoltura);

La stessa bozza è stata inviata alle Regioni per un esame preliminare al fine di raccogliere eventuali commenti e/o proposte di modifica;

Successivamente alla acquisizione del "concerto" da parte del Mipaaf e la firma dei Ministri competenti, il Manuale passerà alla Conferenza Stato-Regioni per l'esame finale e l'acquisizione della prevista intesa.

DECRETO 4 dicembre 2009
"disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"

Principali elementi di novità

Art. 3, comma 2

L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

- a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;**
- b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;**
- c) il cartello identificativo;**
- d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).**

Art. 3, comma 3

L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- sulle **denunce e comunicazioni annuali** del proprietario degli alveari;
- sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari (codice alfanumerico ai sensi del D.P.R. 317/96 e circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996);

IT001RM005  IT001RMA05

- sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'articolo 5.

Art. 3, comma 4

Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

- a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;**
- b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;**
- c) il CSN;**
- d) i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;**
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;**
- f) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;**
- g) il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.**

Art. 6 – compiti del proprietario

- 1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:**
 - a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;**
 - b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.**

Art. 7 – compiti del Servizio Veterinario delle ASL

- 1. Il Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio:**
 - a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;**
 - b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;**

- c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;**
- d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;**
- e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.**

Art. 8 – compiti delle Regioni e delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome

- a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;**
- b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.**

- 2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

Il manuale operativo definirà in particolare:

- **La procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;**
- **La comunicazione di variazioni dei dati di allevamento;**
- **La comunicazione di cessazione di attività;**
- **La procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori ed eventualmente di altri enti;**
- **Le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazioni errate;**
- **L'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;**
- **La composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;**
- **La gestione dei cartelli identificativi.**

MANUALE OPERATIVO

*“per la gestione della anagrafe apistica nazionale –
procedure di attuazione del DM 04.12.2009”*

Oltre a definire quanto elencato precedentemente, nel testo sono state inserite disposizioni relative alla semplificazione delle procedure nella comunicazione tra imprese/cittadini e Pubblica Amministrazione nonché misure in grado di garantire una progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi.

Tutte le comunicazioni con i Servizi veterinari sono quindi state definite in maniera informatizzata (direttamente in BDA) e la relativa modulistica cartacea “trasformata” in moduli digitali”; naturalmente le comunicazioni/registrazioni in BDA sostituiscono a tutti gli effetti la documentazione cartacea fino ad oggi utilizzata ai sensi della normativa vigente.

Principali elementi

1) Banca Dati Apistica

- la Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) garantirà, attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalità della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA;
- Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale;
- Il Centro Servizi Nazionale assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del "decreto" un account per accedere alla BDA associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell'anagrafe apistica nazionale; tale ruolo determina la personalizzazione dell'ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalità di propria competenza;

2) Procedura di accreditamento

Figure abilitate ad operare in BDA:

- **gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;**
- **i Servizi Veterinari delle Aziende USL;**
- **le Regioni e le Province autonome;**
- **il Ministero della Salute;**
- **il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;**
- **gli Organismi pagatori Agea coordinamento e gli Organismi Pagatori Regionali;**
- **gli addetti delle Associazioni apicoltori e di altre Associazioni di categoria e/o forme associate (Cooperative, Consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all'art. 6 del "decreto".**

- **I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per poter ottenere dal CSN l'account ad utilizzare i moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalità di competenza;**
- **I soggetti responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del "decreto" devono presentare richiesta di account alla BDA tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet;**
- **I soggetti che intendono operare in nome e per conto degli apicoltori (persone delegate) dovranno notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica delega allegando, in formato pdf, copia della delega ricevuta.**

3) Funzioni consentite agli utenti della BDA

- **Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente manuale operativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal presente manuale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto 04 dicembre 2009;**

- al ruolo apicoltore o suo delegato (art. 3 e 6, del decreto) è permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:
 - richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco quale inizio dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;
 - registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;
 - aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA ("conferma dati annualità precedente");
 - accedere alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'allegato C;
 - comunicare la cessazione dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;
 - visualizzare i dati di competenza.

- al **Servizio Veterinario dell'Azienda USL** è permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per:
 - **assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;**
 - **registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformità rilevate, le disposizioni adottate;**
 - **visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;**
 - **registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.**

- alle **Regioni e Province Autonome** è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura per:
 - **visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;**
 - **provvedere allo scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;**

- al **Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura registrate sul territorio nazionale per:
 - la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni e degli apiari;
- alle **Associazioni apicoltori, Associazioni di categoria e/o forme associate (Cooperative, Consorzi ecc.)** ed ai soggetti e/o persone delegate dall'apicoltore ad operare in BDA è consentito visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica **per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega.**

4) Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale

- Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il Servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal Servizio Veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.
- Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art 6 della legge 313/04 "Disciplina dell'apicoltura".

- **Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.**
- **Il codice identificativo assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti Servizi Veterinari.**

5) Cartello identificativo

Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

- **di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;**
- **dimensioni minime equivalenti al formato A4;**
- **colore del fondo bianco;**
- **riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale – D.M. 04/12/2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;**
- **caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.**

6) Identificazione delle arnie

- **Ogni apicoltore deve provvedere alla identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice identificativo individuale ed un progressivo numerico.**
- **Nel corso della effettuazione dei controlli di competenza il Servizio veterinario può disporre l'identificazione delle singole arnie rinvenute non ancora identificate, secondo le modalità precedentemente descritte.**

Identificazione degli alveari




Fig. 14 - Identificazione degli alveari

7) Aggiornamento Banca Dati Nazionale

- **Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca Dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:**
 - **le informazioni relative al censimento annuale;**
 - **le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:**
 - **qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.**
 - **gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario (entro 7 giorni).**

- **la compilazione on-line del modello di cui all'Allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.**
- **La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute può, con proprie disposizioni, variare la tipologia di movimentazioni per le quali è prevista la registrazione in BDA.**

8) Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

- **Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a :**
 - **tipologia di attività;**
 - **modalità di allevamento;**
 - **classificazione degli apiari detenuti;**
 - **specie e sottospecie allevata.**

Tipologia attività (di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative Nazionali del Reg. (CE) 852/2004)	Modalità di allevamento	Classificazione apiari
<ul style="list-style-type: none"> - produzione per commercializzazione / apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313) - produzione per autoconsumo e/o cessione diretta piccole quantità 	<ul style="list-style-type: none"> - apicoltura convenzionale - apicoltura biologica 	<ul style="list-style-type: none"> - stanziali - temporanei: si vengono a costituire solo per un breve periodo (apiari che praticano il nomadismo, apiari costituiti da nuclei di nuova formazione, ecc.)

Genere	Specie	Sottospecie
Apis	Mellifera	Ligustica
		Siciliana/Sicula
		Carnica
		Altro

9) Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

- **Nel caso di temporanea interruzione di attività, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento**

10) Controlli

- **I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.**
- **I Servizi Veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifiche check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.**
- **In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità competente può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.**

- **La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.**
- **Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.**

11) Disposizioni finali e transitorie

- **Qualora i dati di cui al presente manuale siano già registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca Dati Apistica Nazionale informatizzata tramite procedure di cooperazione applicativa.**
- **I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.**

Anagrafe Apistica: La Banca Dati Nazionale

 <i>Ministero della Salute</i> <i>Italia</i> 	Detentori Fiera Mercato	Responsabili Macello	Servizi Veterinari	Organismi Delegati	Veterinari	Istituti Zooprofilattici
						
	Fornitori Marche	Regioni e Province Autonome	Ministero della Salute	Organismi Pagatori	Associazioni Razza	Responsabili Fiera Mercato
						

Gestione
funzionalità



Ministero della Salute



Sistema Informativo Veterinario

Benvenuti nel Portale del Sistema Informativo Veterinario. L'H



Benvenuto PASTORE ALESSANDRO

ultimo accesso effettuato il 26/09/2012

Si consiglia di
modificare la password



Rinnovo Smart Card
Cambio Password
Esci

Rilascio Pin/Puk

CNS
Rilascio Pin e Puk

Anagrafe Zootecnica
Nazionale

Statistiche

Applicativi



Decisione 2009/712/CE

Strutture e laboratori
riconosciuti



Zoonosi



Sicurezza Alimentare



Zoonosi

Zoonosi

Sistema Informativo
Malattie Animali Nazionale

Programmi di Eradicazione
Coofinanziati




Sistema di notifica dei controlli in
allevamento



Sistema Informativo Malattie
Animali Nazionale







INSERIMENTO NUOVO ALLEVAMENTO APICOLO

ISOCRONO ENZO : A.S.L. 4 CHIAVARESE

Codice Apicolto:	<input type="text"/>	Specie Allevata:	<input type="text" value="API"/>
Detentore:	<input type="text"/>		
Proprietario:	<input type="text"/>		
Id. Fiscale:	<input type="text"/>		
Denominazione:	<input type="text"/>		
Data Inizio Attivita:	<input type="text" value="09"/> <input type="text" value="08"/> <input type="text" value="2006"/>		
Tipologia Sbruttura:	<input type="text" value="ALLEVAMENTO"/>	Orientamento Produttivo:	<input type="text" value="MIELE"/>

Modalita' di allevamento **Produzione api regine** **Delega al Servizio Veterinario:**

Indirizzo Sede Legale:	<input type="text"/>	Localita:	<input type="text"/>
Comune:	<input type="text"/>	Cap:	<input type="text"/>
Telefono:	<input type="text"/>	Prov:	<input type="text"/>

* i campi in rosso sono obbligatori

Per eventuali problemi tecnici: csn@izzs.it

Per una corretta visualizzazione di questa pagina, si consiglia Microsoft Internet Explorer 5.5 con risoluzione 800 X 600

E' attivo un help desk telefonico al numero verde **800 08 22 80**che rispondera' nel seguente orario:
dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00



Aggiornamento Allevamenti

ISOGRONO ENZO : A.S.L. TERAMO

Codice Apicoltore:	IT 002TE065	Specie Allevata:	API
Detentore:	DMBWSTR68C09E989T		
Proprietario:	DMBWSTR68C09E989T		
Id. Fiscale:	DMBWSTR68C09E989T		
Denominazione:	D'AMBROSIO WALTER		
Data Inizio Attivita:	24 05 2006	DataFine Attivita:	09 08 2006
Fine Attivita:	<input checked="" type="checkbox"/>	Orientamento Produttivo:	PRODUZIONE MIELE
Tipologia Struttura:	ALLEVAMENTO		
Modalita' di allevamento:	[NOMADE]		
Produzione api regine:	[No]		

Indirizzo Sede Legale:		Localita:	
Comune:		Cap:	
Telefono:			
Delega : (Esplicita) ASL:	P106		A.S.L. TERAMO

Reimposta

Salva

Elimina Allevamento

* i campi in rosso sono obbligatori

Per eventuali problemi tecnici: csn@izs.it

Per una corretta visualizzazione di questa pagina, si consiglia Microsoft Internet Explorer 5.5 con risoluzione 800 X 600

800 08 22 80

È attivo un help desk telefonico al numero verde
che risponderà nel seguente orario:
dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
il sabato dalle 8:00 alle 14:00



Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche

Buon pomeriggio e benvenuti! Sono le 16:28

Consistenza Aziende

Nazione - ITALIA

Anno di riferimento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Ultimi 12 mesi |

	31/10/11	30/11/11	31/12/11	31/01/12	29/02/12	31/03/12	30/04/12	31/05/12	30/06/12	31/07/12	31/08/12
CODICI AZIENDA ASSEGNATI		626.740	628.242	629.674	631.436	633.249	635.552	637.594	640.477	644.362	645.871
- di cui relativi ad aziende aperte	//	519.252	519.746	520.469	521.496	522.310	523.562	525.076	527.221	530.135	531.098
- di cui relativi ad aziende chiuse	//	107.488	108.496	109.205	109.940	110.939	111.990	112.518	113.256	114.227	114.773
AZIENDE APERTE CON ALLEV. BOVINI/BUFALINI		180.276	179.897	179.176	178.314	177.232	176.419	176.190	175.787	175.234	174.509
- di cui solo BOVINI	//	177.006	176.624	175.904	175.055	174.001	173.201	172.975	172.561	172.024	171.299
- di cui solo BUFALINI	//	1.287	1.285	1.285	1.281	1.286	1.284	1.286	1.292	1.285	1.275
- di cui BOVINI e BUFALINI	//	1.983	1.988	1.987	1.978	1.945	1.934	1.929	1.934	1.925	1.935
AZIENDE APERTE CON ALLEV. BOVINI/BUFALINI CON ALMENO UN CAPO		144.744	144.144	143.316	142.576	141.774	140.924	140.561	140.213	139.792	139.365
- di cui solo BOVINI	//	141.814	141.225	140.407	139.680	138.896	138.055	137.700	137.349	136.935	136.515
<-> di cui con 1-2 capi	//	32.018	31.948	31.676	31.409	31.064	30.653	30.712	30.711	30.770	30.674

AZIENDE APERTE CON ALLEV. OVINI/CAPRINI	127.260	126.956	126.373	126.133	125.872	125.867	125.783	125.450	125.734	125.766	125.824
- di cui solo OVINI	75.560	75.173	74.806	74.621	74.333	74.220	74.089	74.084	74.100	73.989	73.864
- di cui solo CAPRINI	33.105	33.134	33.040	33.078	33.062	33.112	33.199	32.954	33.127	33.226	33.306
- di cui OVINI e CAPRINI	18.595	18.649	18.527	18.434	18.477	18.535	18.495	18.412	18.507	18.551	18.654
AZIENDE APERTE CON ALLEV. SUINI	128.065	128.346	128.486	128.932	129.172	129.782	130.359	130.990	131.050	131.598	132.048
AZIENDE APERTE CON ALLEV. AVICOLI	19.158	19.224	19.219	19.222	19.195	19.233	19.291	19.327	19.392	19.459	19.473
AZIENDE APERTE CON ALLEV. EQUINI	110.460	111.251	111.900	112.716	113.741	114.907	115.872	117.254	118.322	119.323	120.210
AZIENDE APERTE CON ALLEV. DI ALTRE SPECIE	17.737	18.039	18.208	18.442	18.718	19.135	19.391	19.829	20.181	20.421	20.732
AZIENDE APERTE SENZA ALLEVAMENTI ATTIVI	94.788	95.153	96.241	97.069	98.009	98.514	99.222	100.427	101.385	101.868	102.281

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

*Dr. Alessandro Pastore
Ufficio II
Sanità animale e anagrafe zootecnica*

a.pastore@sanita.it